ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento ONU n. 142 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici [2021/1366]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

serie di modifiche 01 – data di entrata in vigore: 30 settembre 2021

Il presente documento è un semplice strumento di documentazione. Il testo facente fede e giuridicamente vincolante è ECE/TRANS/WP.29/2021/11.

INDICE

REGOLAMENTO

1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Domanda di omologazione
4. Omologazione
5. Specifiche
6. Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell'omologazione
7. Conformità della produzione
8. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
9. Cessazione definitiva della produzione
10. Disposizioni transitorie
11. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

ALLEGATI

1 Scheda informativa

2 Notifica

3 Esempi di marchi di omologazione

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie M, N e O ([1]) per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici.

Esso non si applica ai veicoli le cui condizioni di uso sono incompatibili con le caratteristiche degli pneumatici appartenenti alla classe C1, C2 o C3 e ai veicoli per quanto riguarda il montaggio di:

a) un'unità di scorta per uso temporaneo; e/o

b) pneumatici autoportanti e/o un sistema di mobilità prolungata durante il funzionamento nelle rispettive modalità di mobilità prolungata; e/o

c) pneumatici per mobilità prolungata durante il funzionamento nelle rispettive modalità di mobilità prolungata; e/o

d) un sistema di controllo della pressione degli pneumatici.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1. «*tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici*»: veicoli che hanno in comune alcune caratteristiche essenziali quali tipi di pneumatici, designazioni delle misure minime e massime dello pneumatico, dimensioni e offset della ruota nonché velocità e capacità di carico sopportabili e caratteristiche dei parafanghi;

2.2. gli pneumatici devono essere classificati come segue:

a) pneumatici appartenenti alla classe C1 – pneumatici conformi al regolamento ONU n. 30;

b) pneumatici appartenenti alla classe C2 – pneumatici conformi al regolamento ONU n. 54 e identificati da un indice di capacità di carico in montaggio singolo pari o inferiore a 121 e un simbolo della categoria di velocità pari o superiore a «N»;

c) pneumatici appartenenti alla classe C3 – pneumatici conformi al regolamento ONU n. 54 e identificati da:

i) un indice di capacità di carico in montaggio singolo pari o superiore a 122; o

ii) un indice di capacità di carico in montaggio singolo pari o inferiore a 121 e un simbolo della categoria di velocità pari o inferiore a «M»;

2.2.1. «*tipo di pneumatico*»: una gamma di pneumatici che hanno in comune le seguenti caratteristiche essenziali:

a) classe dello pneumatico: C1, C2 o C3 di cui al regolamento ONU n. 30; e

b) nel caso degli pneumatici appartenenti alla classe C1, le caratteristiche del tipo di pneumatico quali definite nel regolamento ONU n. 30;

c) nel caso degli pneumatici appartenenti alla classe C2 o C3, le caratteristiche del tipo di pneumatico quali definite nel regolamento ONU n. 54;

2.3. «*designazione della misura dello pneumatico*»: la designazione quale definita nel regolamento ONU n. 30 per gli pneumatici appartenenti alla classe C1 e nel regolamento ONU n. 54 per gli pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3;

2.4. «*offset della ruota*»: la distanza tra il piano di ancoraggio del cerchio al mozzo della ruota e il piano centrale del cerchio stesso;

2.5. «*struttura dello pneumatico*»: le caratteristiche tecniche della carcassa dello pneumatico;

2.6. «*pneumatico normale*»: uno pneumatico, anche autoportante, destinato a un normale impiego su strada;

2.7. «*pneumatico invernale*» o «*da neve*»: uno pneumatico il cui battistrada abbia una scolpitura, una mescola o una struttura progettata principalmente per ottenere su suolo innevato prestazioni migliori di quelle di uno pneumatico normale riguardo alla sua capacità di mettere o mantenere in movimento il veicolo;

([1]) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3.), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, punto 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

2.7.1. «*pneumatico invernale destinato a essere usato in condizioni di neve estreme*»: uno pneumatico invernale il cui battistrada abbia una scolpitura, una mescola o una struttura progettata per un uso specifico in condizioni di neve estreme e che soddisfa le prescrizioni del regolamento ONU n. 117;

2.8. «*pneumatico per uso speciale*»: uno pneumatico destinato a un uso misto, su strada e fuori strada, o ad altri impieghi speciali. Tali pneumatici sono progettati principalmente per mettere o mantenere in movimento il veicolo in condizioni di fuoristrada;

2.9. «*pneumatico autoportante*»: uno pneumatico quale definito nel regolamento ONU n. 30;

2.10 «*pneumatico per mobilità prolungata*»: uno pneumatico quale definito nel regolamento ONU n. 30;

2.11. «*pneumatico di scorta per uso temporaneo*»: uno pneumatico diverso da quello montato su un veicolo in normali condizioni di marcia e concepito solo per un uso temporaneo in condizioni di marcia soggette a restrizioni;

2.12. «*ruota*»: ruota completa costituita da un cerchio e da un disco;

2.13. «*ruota di scorta per uso temporaneo*»: una ruota diversa dalle ruote normalmente montate sul determinato tipo di veicolo e concepita solo per un uso temporaneo in condizioni di marcia soggette a restrizioni;

2.14. «*unità*»: l'insieme di ruota e pneumatico;

2.15. «*unità normale*»: un'unità che può essere montata sul veicolo per il normale funzionamento;

2.16. «*unità di scorta*»: un'unità destinata a sostituire un'unità normale in caso di malfunzionamento di quest'ultima e che può appartenere a uno dei due tipi seguenti:

2.17. «*unità di scorta normale*»: un insieme di ruota e pneumatico che, in termini di designazione della misura di ruota e pneumatico, offset della ruota e struttura dello pneumatico, è identico a quello montato nella stessa posizione sull'asse e su varianti e versioni particolari del veicolo per il suo normale funzionamento. Comprende ruote prodotte con un materiale diverso e i cui modelli di dadi o bulloni di fissaggio possono essere diversi, ma che sono per il resto identiche alle ruote destinate al normale funzionamento;

2.18. «*unità di scorta per uso temporaneo*»: un insieme di ruota e pneumatico che non rientra nella definizione di unità di scorta normale ma in una delle descrizioni dei tipi di unità di scorta per uso temporaneo definiti nel regolamento ONU n. 64;

2.19. «*simbolo della categoria di velocità*»: il simbolo definito nel regolamento ONU n. 30 per gli pneumatici appartenenti alla classe C1 e nel regolamento ONU n. 54 per gli pneumatici appartenenti alla classe C2;

2.20. «*indice di capacità di carico*»: un numero associato al limite massimo di carico dello pneumatico in relazione alla definizione di cui al regolamento ONU n. 30 per gli pneumatici appartenenti alla classe C1 e al regolamento ONU n. 54 per gli pneumatici appartenenti alla classe C2;

2.21. «*limite massimo di carico*»: la massa massima che uno pneumatico può sopportare se impiegato in conformità alle prescrizioni che ne regolano l'uso indicate dal costruttore dello pneumatico.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

3.2. La domanda deve essere corredata dei documenti sottoelencati, in triplice copia, e comprendere le seguenti informazioni:

3.2.1. una descrizione del tipo di veicolo relativamente agli elementi indicati al punto 5.

3.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare o uno strumento di simulazione rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

4. OMOLOGAZIONE

4.1. Se il tipo di veicolo presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle prescrizioni del punto 5, l'omologazione del tipo di veicolo in questione deve essere rilasciata.

4.2. A ciascun tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 01 per il regolamento come modificato dalla serie di modifiche 01) devono indicare la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non deve assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici.

4.3. La notifica del rilascio, del rifiuto o della revoca di un'omologazione ai sensi del presente regolamento deve essere comunicata alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1, corredata di fotografie e/o progetti forniti dal richiedente di formato non superiore ad A4 (210 x 297 mm), o piegati in quel formato, e in scala adeguata.

4.4. Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale conforme al modello di cui all'allegato 3 e costituito da:

4.4.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ([2]);

4.4.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, posti alla destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.

4.5. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più altri regolamenti allegati all'accordo, non è necessario che nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento il simbolo di cui al punto 4.4.1 sia ripetuto; in tal caso i numeri del regolamento e di omologazione e i simboli aggiuntivi devono essere inseriti in colonne verticali alla destra del simbolo di cui al punto 4.4.1.

4.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7. Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati del veicolo o accanto ad essa.

4.8. Nell'allegato 3 del presente regolamento è riportato un esempio di marchio di omologazione.

5. SPECIFICHE

5.1. Prescrizioni generali

5.1.1. Fatte salve le disposizioni del punto 5.2.4.4, tutti gli pneumatici montati su un veicolo, compresi, se del caso, gli pneumatici di scorta, devono essere conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

([2]) I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 si trovano nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, allegato 3 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

5.1.2. Tutti gli pneumatici montati su un veicolo, inclusi, se del caso, gli pneumatici di scorta, devono soddisfare le prescrizioni tecniche e rispettare le disposizioni transitorie dei regolamenti ONU n. 30, 54 e 117, a seconda dei casi.

5.2. Prescrizioni relative alle prestazioni

5.2.1. Montaggio degli pneumatici

5.2.1.1. Tutti gli pneumatici normalmente montati sul veicolo, escluse quindi le unità di scorta per uso temporaneo, devono avere la stessa struttura.

5.2.1.2. Tutti gli pneumatici normalmente montati su un asse devono essere dello stesso tipo.

5.2.1.3. Lo spazio nel quale gira la ruota deve essere tale da consentire un movimento senza restrizioni quando si usano pneumatici della misura massima consentita e cerchi della larghezza massima consentita, tenendo conto degli offset minimo e massimo della ruota, entro i limiti minimi e massimi per le sospensioni e lo sterzo dichiarati dal costruttore del veicolo. Ciò deve essere verificato effettuando controlli con gli pneumatici più grandi e più larghi, tenendo conto delle tolleranze dimensionali applicabili (ossia la sagoma massima) relative alla designazione della misura degli pneumatici come indicate nel pertinente regolamento ONU.

5.2.1.4. Il servizio tecnico e/o le autorità di omologazione possono ammettere una procedura di prova alternativa (ad esempio una prova virtuale) per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 5.2.1.3.

5.2.2. Capacità di carico

5.2.2.1. Fatte salve le disposizioni del punto 5.2.4. del presente regolamento, il limite massimo di carico, come determinato al punto 5.2.2.2 del presente regolamento, di ogni pneumatico montato sul veicolo, compresa un'unità di scorta normale (se presente), deve essere pari:

5.2.2.1.1. nel caso dei veicoli muniti di pneumatici dello stesso tipo in montaggio singolo: ad almeno la metà della massa massima sull'asse tecnicamente ammissibile per l'asse che sopporta il carico maggiore, come dichiarata dal costruttore del veicolo;

5.2.2.1.2. nel caso dei veicoli muniti di pneumatici di tipi diversi in montaggio singolo: ad almeno la metà della massa massima sull'asse tecnicamente ammissibile per l'asse relativo, come dichiarata dal costruttore del veicolo;

5.2.2.1.3. nel caso dei veicoli muniti di pneumatici gemellati appartenenti alla classe C1: ad almeno 0,27 volte la massa massima sull'asse tecnicamente ammissibile per l'asse relativo, come dichiarata dal costruttore del veicolo;

5.2.2.1.4. nel caso degli assi muniti di pneumatici gemellati appartenenti alla classe C2 o C3: ad almeno 0,25 volte, con riferimento all'indice di capacità di carico di un'applicazione gemellata, la massa massima sull'asse tecnicamente ammissibile per l'asse relativo, come dichiarata dal costruttore del veicolo.

5.2.2.2. Il limite massimo di carico di uno pneumatico è determinato come segue:

5.2.2.2.1. in caso di pneumatici appartenenti alla classe C1, si considera il «limite massimo di carico» di cui al regolamento ONU n. 30;

5.2.2.2.2. in caso di pneumatici appartenenti alla classe C2 o C3, si considera la «tabella della variazione della capacità di carico in funzione della velocità» di cui al regolamento ONU n. 54 che riporta, in funzione degli indici della capacità di carico e dei simboli della categoria di velocità nominale, le variazioni di carico cui può resistere uno pneumatico tenendo conto della velocità massima di progetto del veicolo.

5.2.2.3. Il costruttore deve fornire nel manuale di uso e manutenzione del veicolo, o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione nel veicolo, le informazioni necessarie sulla capacità di carico adeguata degli pneumatici di ricambio adatti.

5.2.3. Velocità raggiungibile

5.2.3.1. Tutti gli pneumatici normalmente montati sul veicolo devono recare un simbolo della categoria di velocità.

5.2.3.1.1. Nel caso degli pneumatici appartenenti alla classe C1, il simbolo della categoria di velocità deve essere compatibile con la velocità massima di progetto del veicolo e tener conto, nel caso degli pneumatici appartenenti alle categorie di velocità V, W e Y, del limite massimo di carico come descritto nel regolamento ONU n. 30.

5.2.3.1.2. Nel caso degli pneumatici appartenenti alla classe C2 o C3, il simbolo della categoria di velocità deve essere compatibile con la velocità massima di progetto del veicolo e con la combinazione carico/velocità applicabile derivata dalla «tabella della variazione della capacità di carico in funzione della velocità» di cui al regolamento ONU n. 54.

5.2.3.2. Le prescrizioni di cui ai punti 5.2.3.1.1 e 5.2.3.1.2 non si devono applicare nelle seguenti situazioni:

5.2.3.2.1. in caso di unità di scorta per uso temporaneo alle quali si applica il punto 5.2.5 del presente regolamento;

5.2.3.2.2. in caso di veicoli normalmente dotati di pneumatici normali e occasionalmente muniti di pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme (con il simbolo del fiocco di neve inserito in una montagna a tre picchi), nel qual caso il simbolo della categoria di velocità dello pneumatico invernale destinato a essere usato in condizioni di neve estreme deve corrispondere a una velocità superiore alla velocità massima di progetto del veicolo o non inferiore a 160 km/h (o deve rispettare entrambi i parametri). Se tuttavia la velocità massima di progetto del veicolo è superiore alla velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità più bassa degli pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme montati, all'interno del veicolo deve essere apposta un'etichetta di avvertimento della velocità massima che indichi il valore più basso della velocità massima ammessa per gli pneumatici invernali destinati a essere usati in condizioni di neve estreme montati. L'etichetta deve essere sempre ben visibile al conducente. Altri pneumatici a trazione migliorata sulla neve (ossia marcati M+S, ma senza il simbolo del fiocco di neve inserito in una montagna a tre picchi) devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai punti 5.2.3.1.1 e 5.2.3.1.2 del presente regolamento;

5.2.3.2.3. in caso di veicoli muniti di pneumatici per uso speciale. Se tuttavia la velocità massima di progetto del veicolo è superiore alla velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità più bassa degli pneumatici per uso speciale montati, all'interno del veicolo deve essere apposta un'etichetta di avvertimento della velocità massima che indichi il valore più basso della velocità massima ammessa per gli pneumatici per uso speciale montati. L'etichetta deve essere sempre ben visibile al conducente;

5.2.3.2.4. in caso di veicoli appartenenti alle categorie M_2, M_3, N_2 o N_3 muniti di un dispositivo di limitazione della velocità (DLV) omologato ai sensi del regolamento ONU n. 89, nel qual caso il simbolo della velocità degli pneumatici deve essere compatibile con la velocità alla quale è regolata la limitazione. Se tuttavia la velocità massima di progetto del veicolo prevista dal costruttore del veicolo è superiore alla velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità più bassa degli pneumatici montati, all'interno del veicolo deve essere apposta un'etichetta di avvertimento della velocità massima che indichi la velocità massima ammessa per gli pneumatici. L'etichetta deve essere sempre ben visibile al conducente;

5.2.3.2.5. in caso di veicoli appartenenti alla categoria M_1 o N_1 muniti di un sistema di bordo con funzione/dispositivo di limitazione della velocità, nel qual caso il simbolo della velocità degli pneumatici deve essere compatibile con la velocità alla quale è regolata la limitazione.

Se tuttavia la velocità massima di progetto del veicolo prevista dal costruttore del veicolo è superiore alla velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità più bassa degli pneumatici montati, all'interno del veicolo deve essere apposta un'etichetta di avvertimento della velocità massima che indichi la velocità massima ammessa per gli pneumatici. L'etichetta deve essere sempre ben visibile al conducente.

5.2.3.3. Il costruttore deve fornire, nel manuale di uso e manutenzione del veicolo o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione nel veicolo, le informazioni necessarie sulla velocità adeguata raggiungibile con gli pneumatici di ricambio adatti.

5.2.4. Casi particolari

5.2.4.1. In caso di veicoli appartenenti alle categorie M_1 e N_1 progettati per trainare un rimorchio, il carico supplementare esercitato sul dispositivo di traino del rimorchio può portare al superamento del limite massimo di carico degli pneumatici posteriori in caso di pneumatici appartenenti alla classe C1. Tale superamento non deve tuttavia oltrepassare il 15 %. In tal caso, il manuale di uso e manutenzione del veicolo o gli altri mezzi di comunicazione nel veicolo, di cui al punto 5.2.3.3, devono contenere chiare informazioni e orientamenti sulla velocità massima ammissibile del veicolo quando traina un rimorchio, che comunque non deve superare i 100 km/h, e sulla pressione degli pneumatici posteriori, che deve superare di almeno 20 kPa (0,2 bar) il valore di pressione indicato per le normali condizioni di uso (ossia senza rimorchio agganciato).

5.2.4.2. In caso di i rimorchi appartenenti alle categorie O_1 e O_2 con una velocità massima di progetto del veicolo non superiore a 100 km/h, muniti di pneumatici appartenenti alla classe C1 in montaggio singolo, il limite massimo di carico di ogni pneumatico deve essere pari ad almeno 0,45 volte la massa massima sull'asse tecnicamente ammissibile per l'asse che sopporta il carico maggiore, come dichiarata dal costruttore del rimorchio. Per gli pneumatici gemellati questo fattore deve essere almeno pari a 0,24. In tali casi, accanto al dispositivo anteriore di traino del rimorchio, deve essere apposta in modo permanente e durevole un'etichetta di avvertimento della velocità massima di funzionamento che indichi la velocità massima di progetto del veicolo.

5.2.4.3. Nel caso dei sottoelencati veicoli speciali, muniti di pneumatici appartenenti alle classi C2 o C3, non si deve applicare la «tabella della variazione della capacità di carico in funzione della velocità» di cui al punto 5.2.2.2.2. In tal caso, il limite massimo di carico dello pneumatico da verificare rispetto alla massa massima sull'asse tecnicamente ammissibile (cfr. punti da 5.2.2.1.2 a 5.2.2.1.4) deve essere determinato moltiplicando il carico corrispondente all'indice di capacità di carico per un coefficiente appropriato, relativo al tipo di veicolo e al suo uso più che alla velocità massima di progetto del veicolo, e non si devono applicare le prescrizioni di cui ai punti 5.2.3.1.1 e 5.2.3.1.2 del presente regolamento.

I coefficienti appropriati devono essere i seguenti:

5.2.4.3.1. 1,15 in caso di veicoli appartenenti alla classe I o alla classe A (M_2 o M_3), di cui al regolamento ONU n. 107;

5.2.4.3.2. 1,10 in caso di veicoli appartenenti alla categoria N specificamente progettati per brevi distanze in tratte urbane e suburbane, quali spazzatrici stradali o veicoli per la raccolta dei rifiuti, purché la velocità massima di progetto del veicolo non superi i 60 km/h.

5.2.4.4. In casi eccezionali, nei quali i veicoli sono progettati per condizioni di uso incompatibili con le caratteristiche degli pneumatici appartenenti alla classe C1, C2 o C3 ed è pertanto necessario montare pneumatici con caratteristiche diverse, le prescrizioni del punto 5.1.1 del presente regolamento non si devono applicare purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

5.2.4.4.1. gli pneumatici devono essere omologati ai sensi del regolamento ONU n. 75 o del regolamento ONU n. 106; e

5.2.4.4.2. l'autorità di omologazione e il servizio tecnico hanno accertato che gli pneumatici montati sono adatti alle condizioni di funzionamento del veicolo. La natura dell'esenzione e la motivazione dell'accettazione devono essere riportate sia nella relazione di prova che nella scheda di notifica dell'allegato 2.

5.2.5. Ruote e pneumatici di scorta

5.2.5.1. Se un veicolo è munito di un'unità di scorta, questa deve essere una delle seguenti:

5.2.5.1.1. un'unità di scorta normale della stessa misura degli pneumatici effettivamente montati sul veicolo.

Se il veicolo è dotato di pneumatici di diverse misure, la misura dello pneumatico dell'unità di scorta deve corrispondere a una delle misure degli pneumatici. Ciò deve essere riportato con chiarezza nel manuale di uso e manutenzione del veicolo o in qualsiasi altro mezzo di comunicazione nel veicolo;

5.2.5.1.2. un'unità di scorta per uso temporaneo di un tipo adatto all'uso sul veicolo; i veicoli appartenenti a categorie diverse da M_1, N_1, M_2, M_3 (massa massima a pieno carico ≤ 7 500 kg) o N_2 (massa massima a pieno carico ≤ 7 500 kg) non devono essere tuttavia dotati o muniti di un'unità di scorta per uso temporaneo.

5.2.5.2. Ogni veicolo munito di un'unità di scorta per uso temporaneo o di pneumatici autoportanti deve essere conforme alle disposizioni transitorie e tecniche del regolamento ONU n. 64 per quanto riguarda le prescrizioni relative ai veicoli muniti di unità di scorta per uso temporaneo e di pneumatici per mobilità prolungata.

Se per montare sul veicolo un'unità di scorta per uso temporaneo devono essere prese precauzioni specifiche (ad esempio un'unità di scorta per uso temporaneo deve essere montata solo sull'asse anteriore e pertanto un'unità normale anteriore deve essere preliminarmente montata sull'asse posteriore per correggere un malfunzionamento di un'unità normale posteriore), ciò deve essere riportato con chiarezza nel manuale di uso e manutenzione del veicolo, o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione nel veicolo, e deve essere verificata la conformità ai pertinenti aspetti di cui al punto 5.2.1.3 del presente regolamento.

6. MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

6.1. Ogni modifica di un tipo di veicolo deve essere notificata all'autorità di omologazione che lo ha omologato. L'autorità di omologazione deve quindi:

a) decidere, dopo aver consultato il costruttore, che è necessario il rilascio di una nuova omologazione, o

b) applicare la procedura di cui al punto 6.1.1 (revisione) e, ove applicabile, la procedura di cui al punto 6.1.2 (estensione).

6.1.1. Revisione

In caso di variazione delle informazioni registrate nella scheda informativa dell'allegato 1 e qualora l'autorità di omologazione ritenga improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi di rilievo, per cui il veicolo sia da ritenersi ancora conforme alle prescrizioni, la modifica deve essere designata come «revisione».

In tal caso l'autorità di omologazione deve pubblicare le pagine debitamente riviste della scheda informativa dell'allegato 1, indicando chiaramente per ciascuna di esse la natura della modifica e la data di ripubblicazione. Tale prescrizione deve considerarsi soddisfatta in presenza di una versione consolidata e aggiornata della scheda informativa dell'allegato 1, accompagnata da una descrizione dettagliata della modifica.

6.1.2. Estensione

La modifica deve essere designata come «estensione» se, oltre alla variazione delle informazioni registrate nella scheda informativa dell'allegato 1:

a) sono necessarie ulteriori ispezioni o prove; o

b) sono state modificate informazioni figuranti nel documento di notifica (esclusi gli allegati); o

c) viene chiesta l'omologazione aggiornata a una serie successiva di modifiche dopo la sua entrata in vigore.

6.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, deve essere notificata alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 4.3. L'indice delle schede informative e dei verbali di prova allegati al documento di notifica dell'allegato 1 deve inoltre essere modificato di conseguenza per recare la data dell'ultima revisione o estensione.

6.3. L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per tale estensione.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1. Le procedure riguardanti la conformità della produzione devono essere conformi alle disposizioni generali definite nell'articolo 2 e nella scheda 1 dell'accordo (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) e rispettare le seguenti prescrizioni:

7.2. un veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere fabbricato in modo da risultare conforme al tipo omologato, rispettando cioè le prescrizioni di cui al punto 5;

7.3. l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento la conformità dei metodi di controllo applicabili ad ogni unità di produzione. La frequenza normale di tali ispezioni deve essere di una ogni due anni.

8. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. L'omologazione rilasciata per un tipo di veicolo conformemente al presente regolamento può essere revocata se non sono rispettate le prescrizioni di cui al punto 7.

8.2. Se una parte contraente revoca un'omologazione da essa in precedenza rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

9. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione, che a sua volta deve informare immediatamente le altre parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10.1. A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare o di accettare omologazioni a norma del presente regolamento come modificato dalla serie di modifiche 01.

10.2. A decorrere dal 6 luglio 2022, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono tenute ad accettare omologazioni a norma di serie precedenti di modifiche rilasciate per la prima volta dopo il 6 luglio 2022.

10.3. Fino al 6 luglio 2022, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono accettare omologazioni a norma di serie precedenti di modifiche rilasciate per la prima volta prima del 6 luglio 2022.

10.4. A decorrere dal 6 luglio 2022, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono tenute ad accettare omologazioni rilasciate a norma di serie precedenti di modifiche del presente regolamento.

10.5. In deroga alle disposizioni transitorie di cui sopra, le parti contraenti che iniziano ad applicare il presente regolamento a decorrere da una data successiva a quella di entrata in vigore della serie di modifiche più recente non sono tenute ad accettare omologazioni rilasciate a norma di serie precedenti di modifiche del presente regolamento / sono tenute soltanto ad accettare omologazioni rilasciate a norma della serie di modifiche 01.

10.6. In deroga al punto 10.4, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettare omologazioni rilasciate a norma di serie precedenti di modifiche del presente regolamento per i veicoli o i sistemi dei veicoli che non sono interessati dalle modifiche introdotte dalla serie di modifiche 01.

10.7. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare omologazioni a norma di serie precedenti di modifiche del presente regolamento ([3]).

10.8. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a concedere estensioni delle omologazioni vigenti rilasciate a norma di serie precedenti di modifiche del presente regolamento[3].

11. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione cui devono essere inviati le schede di notifica attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni.

([3]) Nota del Segretariato: la formulazione è stata adeguata in linea con la decisione del WP.29 nella sessione di novembre 2020 (ECE/TRANS/WP.29/1155, punti 92 e 93, e documento informale WP.29-182-11).

ALLEGATO 1

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

Scheda informativa

a norma del regolamento ONU sul montaggio degli pneumatici

1. Disposizioni generali

1.1. Marca (ragione sociale del costruttore): .....

1.2. Tipo: .....

1.2.1. Eventuali denominazioni commerciali: .....

1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo ([1]): .....

1.3.1. Posizione della marcatura: .....

1.4. Categoria del veicolo ([2]): .....

1.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....

1.6. Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio: .....

1.7. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .....

2. Caratteristiche costruttive generali del veicolo

2.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .....

2.2. Numero di assi e di ruote: .....

2.2.1. Numero e posizione degli assi con pneumatici gemellati: .....

2.2.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: .....

2.2.3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): .....

3. Masse e dimensioni ([3]), ([4])

3.1. Carreggiata/e larghezza/e degli assi

3.1.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante ([5]): .....

3.1.2. Carreggiata di tutti gli altri assi ([5]): .....

([1]) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non pertinenti per la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio ABC??123??).

([2]) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3.), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, punto 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

([3]) Se esiste una versione con cabina normale e una con cabina a cuccetta, devono essere indicate le masse e le dimensioni di entrambe.

([4]) Norma ISO 612:1978 - Veicoli stradali - Dimensioni degli autoveicoli e dei veicoli rimorchiati - Termini e definizioni.

([5]) Norma ISO 612:1978 - Termine n. 6.5.

3.1.3. Larghezza dell'asse posteriore più largo: .....

3.1.4. Larghezza dell'asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna degli pneumatici, esclusa la sporgenza degli pneumatici al suolo): .....

3.2. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ([6]), ([7]):.....

3.3. Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: .....

3.4. Il veicolo è/non è ([8]) adatto al traino di carichi

3.5. Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h) ([9]): .....

4. Sospensioni

4.1. Ruote e pneumatici

4.1.1. Combinazione/i pneumatico/ruota ([10])

a) per gli pneumatici indicare:

☐ classe dello pneumatico (C1/C2/C3) ([8])

☐ designazione/i della misura: .....

☐ indice di capacità di carico ([7]): .....

☐ simbolo della categoria di velocità ([7]): .....

b) per le ruote indicare misura/e del cerchio e offset: .....

4.1.2. Assi

4.1.2.1. Asse 1:

4.1.2.2. Asse 2:

ecc.

4.1.3. Pressione/i degli pneumatici raccomandata/e dal costruttore del veicolo (kPa) a seconda del carico del veicolo: .....

4.1.4. Descrizione del/dei dispositivo/i di trazione sulla neve e della/e combinazione/i pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatti al tipo di veicolo, raccomandati dal costruttore: .....

4.1.5. Breve descrizione dell'eventuale unità di scorta per uso temporaneo: .....

4.1.6. Breve descrizione del sistema di controllo della pressione degli pneumatici (*tyre pressure monitoring system* - TPMS) (se il veicolo ne è dotato): .....

([6]) Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi e dei veicoli agganciati a un rimorchio o a un semirimorchio, che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di traino o sulla ralla, questo carico, diviso per il valore normalizzato di accelerazione della gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.

([7]) Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante.

([8]) Cancellare quanto non pertinente.

([9]) Per quanto riguarda i veicoli a motore, se il costruttore consente la modifica di determinate funzioni del dispositivo di controllo (ad esempio mediante software, hardware, aggiornamenti, selezioni, attivazioni, disattivazioni), prima o dopo la messa in servizio del veicolo, con conseguente aumento della velocità massima del veicolo, la velocità massima ottenibile modificando tali funzioni del dispositivo di controllo deve essere dichiarata. Per quanto riguarda i rimorchi, deve essere dichiarata la velocità massima consentita dal costruttore del veicolo.

([10]) Per pneumatici recanti l'iscrizione ZR prima del codice di diametro del cerchio, destinati a essere montati su veicoli la cui velocità massima di progetto supera i 300 km/h, devono essere fornite informazioni equivalenti.

5. Carrozzeria

5.1. Parafanghi

5.1.1. Breve descrizione del veicolo per quanto riguarda i parafanghi: .....

6. Varie

6.1. Dispositivi di limitazione della velocità

6.1.1. Costruttore/i: .....

6.1.2. Tipo/i: .....

6.1.3. Numero/i di omologazione, se disponibile/i: .....

6.1.4. Velocità o intervalli di velocità ai quali può essere regolata la limitazione: ..... km/h

ALLEGATO 2

Notifica

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]



Emessa da: (nome dell'amministrazione)

.....

.....

Relativa a ([2]): rilascio dell'omologazione

estensione dell'omologazione

rifiuto dell'omologazione

revoca dell'omologazione

cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici

Omologazione n. ..... Estensione n. .....

Sezione I

1. Marca (ragione sociale del costruttore): .....

2. Tipo: .....

2.1. Eventuali denominazioni commerciali: .....

3. Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo ([3]): .....

3.1. Posizione della marcatura: .....

4. Categoria del veicolo ([4]): .....

5. Nome e indirizzo del costruttore: .....

6. Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio: .....

7. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .....

Sezione II

1. Informazioni supplementari: cfr. addendum

([1]) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni sull'omologazione contenute nel regolamento).

([2]) Cancellare quanto non pertinente.

([3]) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non pertinenti per la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio ABC??123??).

([4]) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3.), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, punto 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

2. Servizio tecnico responsabile delle prove: .....

3. Data del verbale di prova: .....

4. Numero del verbale di prova: .....

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo: .....

7. Data: .....

8. Firma: .....

9. Fascicolo di omologazione (se del caso): .....

Addendum alla scheda di notifica n. …

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici

1. Informazioni supplementari

1.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda struttura, dimensioni, linee e materiali: .....

1.2. Combinazione/i pneumatico (C1/C2/C3)[2]/ruota (compresi misura dello pneumatico, dimensione del cerchio e offset della ruota): .....

1.3. Simbolo della categoria di velocità minima compatibile con velocità massima di progetto del veicolo (di ogni variante) (per pneumatici recanti l'iscrizione ZR prima del codice di diametro del cerchio, destinati a essere montati su veicoli la cui velocità massima di progetto supera i 300 km/h, devono essere fornite informazioni equivalenti): .....

1.4. Indice della capacità di carico minimo compatibile con la massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse (di ogni variante) (adeguato, ove applicabile, ai sensi del punto 5.2.2.2 del presente regolamento): .....

1.5. Combinazioni pneumatico (C1/C2/C3)[2]/ruota (compresi misura dello pneumatico, dimensione del cerchio e offset della ruota) da usare con i dispositivi di trazione sulla neve: .....

2. Il veicolo appartenente alla categoria M_1 è/non è [2] adatto al traino di carichi e il limite di carico degli pneumatici posteriori è superato del … %.

3. Il veicolo è/non è[2] omologato ai sensi dei regolamenti ONU n. 64 e/o ONU n. 141[2] per quanto riguarda l'unità di scorta per uso temporaneo di tipo 1/2/3/4/5[2].

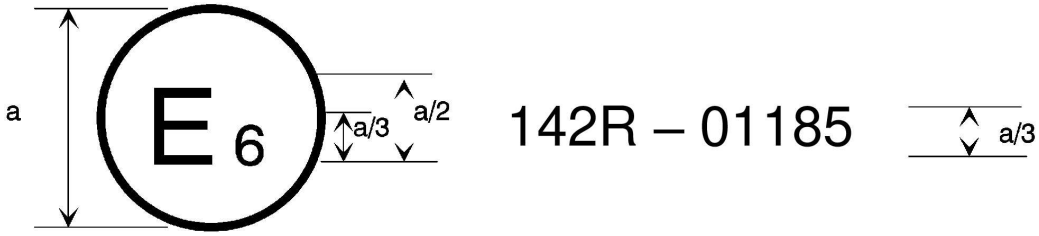
4. Il veicolo è/non è[2] omologato ai sensi dei regolamenti ONU n. 64 e/o n. 141[2] per quanto riguarda il sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS).

4.1. Breve descrizione del sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS) (se il veicolo ne è dotato): .....

ALLEGATO 3

Esempi di marchi di omologazione

(cfr. punti da 4.4 a 4.4.2 del presente regolamento)



a = almeno 8 mm.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione, per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici, è stato omologato in Belgio (E 6) a norma del regolamento ONU n. 142. Le prime due cifre indicano che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle prescrizioni del regolamento ONU n. 142 come modificato dalla serie di modifiche 01.